



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

La C.T.U. nei conti correnti bancari

I quaderni del C.T.U.

Anno 2014 n. 1

a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Vincenzo Rocco

Rosario Alfio Gulino

La C.T.U. nei conti correnti bancari

Questo documento redatto da Vincenzo Rocco e Rosario Alfio Gulino è stato discusso dalla Commissione “C.T.U. e volontaria giurisdizione” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed approvato nel suo testo finale nella riunione del 22 luglio 2014.

Presidente: Benedetto Nardone

Vice Presidente : Maurizio Silvestrini

Componenti: Pierpaolo Abbate, Stefania Albante, Flavia Alesini, Massimo Amadio, Marco Bucci, Luca Burani, Massimo Cassano, Antonella De Maria, Vittorino De Simone, Alessandra Fiorletta, Alessandro Golia, Rosario A. Gulino, Luca Ilardi, Simone Manfredi, Tommaso Mililli, Romano Mosconi, Raffaele Pontesilli, Vincenzo Rocco, Giorgio Russo, Giampietro Salvatore, Claudio Santini.

Indice

1. Premessa
2. Cenni storici
3. I diversi ambiti di analisi dei conti correnti
4. La situazione e le problematiche attuali
5. Alcuni esempi e suggerimenti operativi
6. Conclusioni

1. Premessa

Il presente lavoro, molto sommessamente, intende fornire un quadro tecnico-giuridico utile ai tecnici, C.T.U. e C.T.P., nell'affrontare le tematiche connesse all'accertamento tecnico sui conti correnti bancari ed alla successiva rideterminazione del rapporto, sulla base degli attuali scenari normativi ed orientamenti giurisprudenziali.

Il presente lavoro, basandosi sulle interpretazioni di norme succedutesi nel corso di svariati anni, spesso confuse ed interpretate in maniera opposta dai collegi giudicanti nel corso degli anni, è frutto delle opinioni degli scriventi formatesi sulla base dello studio e della pratica, e vuole essere una base utile ad alimentare un proficuo confronto tra gli addetti ai lavori.

2. Cenni storici

Le banche sono degli intermediari finanziari i quali, al fine di semplificare, svolgono due funzioni principali:

La funzione di deposito resa ai singoli clienti per conservare e custodire il loro denaro e facilitarne le funzioni di pagamento, con il riconoscimento di un interesse da corrispondere sulle somme depositate.

La funzione creditizia che consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti (es. mutui, scoperto di c/c, anticipi su crediti e fatture) a fronte di una remunerazione costituita da un interesse passivo oltre ad altre spese e commissioni.

La prassi bancaria del XX secolo in Italia presentava alcuni aspetti tipici e uniformemente applicati dagli istituti creditizi nei rapporti di apertura di credito, come ad esempio:

- L'applicazione di tassi di interesse diversificati tra cliente (più basso) e istituto di credito (più alto);

- L'applicazione della capitalizzazione degli interessi, ossia la prassi in virtù della quale gli interessi maturati in un determinato periodo di tempo vengono sommati al capitale che li ha originati, per divenire anch'essi produttivi di interessi nel periodo successivo;
- L'applicazione di un diverso periodo di capitalizzazione degli interessi, che era solitamente trimestrale per le banche e annuale per il cliente;
- L'applicazione di spese per le operazioni eseguite e di commissioni calcolate periodicamente sullo scoperto utilizzato;
- L'applicazione di date valuta (ovvero la data dalla quale le singole somme versate e prelevate divengono produttive di interessi) diversificate rispetto alla data di effettuazione della singola operazione;
- L'utilizzo a partire dagli anni 50, dopo l'entrata in vigore delle norme bancarie uniformi, di contratti recanti clausole standardizzate e contenenti solitamente il rinvio ai cosiddetti "usi piazza".

Tali prassi sono state da sempre ritenute valide in Italia, nonostante che, il nuovo codice civile italiano del 1942, ad esempio, disciplinasse lo specifico aspetto dell'anatocismo con l'art. 1283 che testualmente prevede *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

Nonostante la previsione normativa del Codice Civile, nel 1952 l'ABI Associazione Bancaria Italiana dettava le Norme Bancarie Uniformi (N.U.B.) nelle quali, predisponendo i contratti tipo da far sottoscrivere alla clientela, prevedeva non solo l'anatocismo ma anche una diversa periodicità di capitalizzazioni degli interessi. Proprio sulla base delle N.U.B. gli interessi a credito del correntista venivano capitalizzati annualmente mentre gli interessi a credito dell'Istituto bancario venivano capitalizzati trimestralmente. Prassi proseguita anche a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario D. Lgs

385/1993, nel quale la pratica dell'anatocismo, con diversa periodicità, è supportata dalla maggior parte della giurisprudenza¹.

I primi cambiamenti nelle prassi bancarie cominciarono a verificarsi nel 1992, allorché l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), successivamente trasfuso nell'articolo 117 del T.U.B., ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi: *"1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. 3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. 4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle"*. L'art. 5, invece, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, così in particolare stabilendo: *"Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto"*.

Nel 1999, in tema di anatocismo, si registra il clamoroso revirement

¹ Si veda la Sentenza di Cassazione n. 12675 del 18/12/1998.

dell'orientamento della Suprema Corte che con le sentenze n. 2374 del 16/03/1999 e n. 3096 del 30/03/1999, nelle quali si legge: *“il tradizionale orientamento (sull'interpretazione dell'art. 1283 c.c.) deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione”*, e di fatto declassava gli usi bancari da uso normativo a mero uso negoziale mancando nella fattispecie in questione l'elemento soggettivo, non avendo il cliente la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l'anatocismo nei fatti è stato imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.

Ancora la sentenza:

“gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente”.

Tale nuovo orientamento giurisprudenziale risulta infine essersi consolidato con la Sentenza di Cassazione SS.UU. la quale, con la sentenza n. 21095 del 4/11/2004, ha escluso che, prima del nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, espresso a partire dalla sentenza n. 2374/1999, potesse ritenersi esistente un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario, condividendo l'interpretazione volta a dichiarare nulle le clausole contrattuali *“non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria”* e *“sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva quindi altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare”*, contemplanti tale capitalizzazione trimestrale.

Occorre inoltre tener presente che la Cassazione ha anche precisato che

il diritto alla ripetizione delle somme versate dal correntista in virtù di clausole ritenute nulle si prescrive in dieci anni, e tale prescrizione opera solo dal momento in cui il correntista abbia effettuato un versamento con natura solutoria (versamento effettuato su un conto privo di qualsiasi apertura di credito ovvero su un conto debitorio eccedente il credito concesso) ovvero dall'estinzione del conto stesso².

Già a seguito delle prime sentenze del 1999 il legislatore ha tentato di arginare l'enorme numero di contenziosi che si stava aprendo tra correntisti ed Istituti di Credito con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 c.d. "Decreto salva banche" art. 25 comma 2, con il quale veniva modificato l'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) introducendo al secondo comma la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi ed il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi sui saldi attivi e passivi. Veniva demandato al C.I.C.R. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale (o con diversa periodicità) degli interessi debitori a condizione di reciprocità, cioè a condizione che anche gli interessi attivi (in favore del cliente) venissero capitalizzati con pari periodicità, ossia trimestralmente.

Il C.I.C.R. con Delibera del 09/02/2000 prevedeva all'articolo 2: *"Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti.*

Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Contestualmente il legislatore tentava di introdurre, con l'art. 25 comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 una sanatoria per il periodo pregresso posto che prevedeva che *"le clausole relative alla*

² Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 24418/2010.

produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dai clienti”.

Il C.I.C.R. dava conseguentemente seguito a tale previsione con l'art. 7 della citata Delibera 09/02/2000: *“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.*

Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti”.

Avverso tale ultima previsione è però intervenuta la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 425 del 17 ottobre del 2000 con la quale venne ritenuto incostituzionale il 3° comma dell'art. 25 nella parte in cui prevedeva che i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. fossero validi e pertanto veniva confermato il principio della inapplicabilità dello *ius superveniens* (diritto sopravvenuto) ai rapporti instaurati precedentemente.

Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei contratti di epoca anteriore all'indicata entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 erano e restano radicalmente nulle, con la conseguenza che il correntista potrà comunque agire per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente pretese dalle banche.

2. I diversi ambiti di analisi dei conti correnti

Per quanto finora esposto, a seguito delle norme e delle sentenze succedutesi nel corso degli anni in tema di rapporto di conto corrente, sulla base delle domande proposte dalle parti in causa, il CTU potrà essere chiamato a verificare e ricalcolare il conto, tenendo in considerazione le seguenti fattispecie:

1) Eliminazione degli effetti anatocistici

Preso atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale il quale ha dichiarato nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi, antecedentemente l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del febbraio 2000, al CTU viene richiesto di ricalcolare il saldo del conto eliminando l'effetto della capitalizzazione periodica degli interessi.

In pratica, per ogni periodo di "chiusura del conto" il CTU dovrà provvedere ad escludere dal saldo iniziale di ogni periodo, gli interessi precedentemente maturati e capitalizzati dalla banca, e procedere, sul saldo così depurato, ad un nuovo conteggio degli interessi che saranno addebitati solo alla chiusura del rapporto.

2) Tassi, spese e commissioni non approvate per iscritto

Preso atto dell'orientamento giurisprudenziale il quale ha dichiarato nulli le clausole contenenti i rinvii agli "usi piazza" e le successive previsioni del T.U.B. in tema di approvazione scritta dei tassi e delle condizioni, al CTU viene richiesto di ricalcolare il saldo utilizzando al posto dei tassi, spese e condizioni applicate dalle banche, quelli dettati dai criteri sostitutivi. Ovvero per i rapporti ed i periodi antecedenti la riforma del 1992, i tassi bancari devono essere sostituiti con il tasso legale, per i periodi successivi alla riforma del 1992 i tassi bancari dovranno essere sostituiti con i tassi minimi e massimi dei B.O.T. emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula del contratto.

In pratica il CTU dovrà provvedere ad escludere dai movimenti del

conto corrente tutti gli addebiti e gli accrediti inerenti i tassi, le spese e le condizioni non approvate per iscritto e procedere, sul saldo così depurato, ad un nuovo conteggio degli interessi utilizzando i tassi sostitutivi previsti dalla legge.

3) Eliminazione dei giorni banca

Tra le varie condizioni bancarie solitamente presenti nei contratti vi sono le clausole inerenti i c.d. “giorni banca” che costituiscono il lasso di tempo intercorrente tra la data di effettuazione di un operazione sul conto corrente “data contabile” e la data in cui le stesse operazioni diventano produttive di interessi “data valuta”. Tali differenze sono facilmente riscontrabili dal raffronto tra estratto conto (nel quale le operazioni sono riepilogate in ordine cronologico per data contabile e riassunto scalare, nel quale invece i saldi sono riepilogati in ordine cronologico per data valuta).

Nel caso venga posto tale quesito il CTU dovrà a ricalcolare il riassunto scalare riordinando le operazioni ed i saldi per data contabile ed escludere dai movimenti del conto corrente tutti gli addebiti e gli accrediti inerenti le competenze periodiche ed infine procedere ad un nuovo conteggio degli interessi.

4) Verifica delle rimesse solutorie

A seguito della sentenza della Cassazione SS.UU. 24418/2010 risulta inoltre oramai usuale da parte delle banche eccepire la prescrizione decennale delle rimesse aventi natura solutoria (ovvero quei versamenti effettuati su conti non affidati o su conti debitori oltre il limite del fido concesso).

Al fine di dare risposta a questo eventuale quesito, il CTU dovrà verificare se il saldo ricalcolato³ abbia ecceduto l’affidamento concesso

³ Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3903: *“Quod nullum est nullum effectum producit: l’estratto conto bancario è, dunque, frutto di nullità assoluta e non potrà avere nessun valore se non quello storico delle singole appostazioni, in sé e per sé considerate (nel loro titolo giustificativo), come annotate con la data operazione (e non con la falsa data valuta).*

Quindi, bisognerà ricostruire il saldo (saldo ricalcolato) per sapere se, nel momento in cui quel versamento è intervenuto, il conto corrente era in rosso oppure non lo era, perché a seconda dei casi quel versamento avrà una natura differente.

e solo nel caso in cui nel periodo in cui risulti un esubero del saldo ricalcolato vi siano versamenti del correntista, questi potranno considerarsi come aventi natura solutoria e pertanto irripetibili solo per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite di fido.

5) L'effetto del saldo iniziale non provato

Come noto, il codice civile italiano, pone l'onere della prova a carico di chi chiede l'accertamento di un fatto o di un proprio diritto. In tema di contenzioso bancario l'onere della prova grava sul cliente qualora questi agisca con azione di ripetizione di indebito, grava invece sulla Banca qualora questa agisca per ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovuto.

In tale seconda ipotesi, ove il correntista contesti le somme richieste in virtù di illeciti addebiti di interessi, commissioni, spese e capitalizzazione periodica di interessi, la banca avrà l'onere di provare integralmente la formazione del credito di cui chiede il pagamento, a far data dall'apertura del rapporto.

Tale onere probatorio si scontra, nella prassi, con il deposito della documentazione inerente gli ultimi dieci anni giustificandolo con l'obbligo decennale di conservazione della documentazione contabile.

Si ritiene, aderendo ai recenti orientamenti giurisprudenziali che il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere pari a zero, essendo la banca venuta meno all'onere di esibizione e di prova del saldo iniziale differente dallo zero (Cass. 23974/2010).

3. La situazione e le problematiche attuali

L'attuale normativa vigente in tema di contratti bancari, ha ormai risolto i numerosi problemi creatisi in pendenza della previgente normativa.

La riforma del 2000, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R., ha infatti eliminato il problema inerente la capitalizzazione degli interessi nei contratti stipulati successivamente tale data, nell'ipotesi in cui prevedano in adesione alla nuova normativa *"l'accredito e l'addebito degli interessi sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti"* e che prescrivano *"la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*, la pratica dell'anatocismo risulta essere legittimata con qualsiasi periodicità (mensile, trimestrale, semestrale, ecc).

Le modifiche introdotte con il T.U.B. hanno inoltre eliminato le problematiche connesse al rinvio agli "usi piazza" prevedendo esplicitamente, a pena di nullità, l'approvazione scritta da parte del cliente di tutte le condizioni e dei tassi.

Negli ultimi anni il contenzioso bancario si è infatti sostanzialmente spostato sulla verifica dell'onerosità delle aperture di credito e dell'eventuale superamento delle soglie di usura previste dalla nuova formulazione dell'art. 644 c.p. revisionato a seguito dell'emanazione della L. 108/96.

La nuova formulazione del reato di usura ha infatti eliminato, tra gli elementi costitutivi del reato la circostanza dapprima prevista dell'approfittamento dello stato di bisogno, introducendo un limite oltre il quale gli interessi debbono considerarsi usura.

Tale soglia risultava individuata fino al 13 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, nel tasso medio applicato per le operazioni similari aumentato della metà. La classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi medi per la determinazione della soglia di usura è stata demandata al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e

l'U.I.C. Dal 14 maggio 2011 la nuova formula per la determinazione del tasso soglia risulta determinata applicando al Tasso medio rilevato per le operazioni similari l'aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il reato di usura si può pertanto ritenere oramai "oggettivizzato" nel senso che la sua verifica discende da un mero confronto numerico tra i tassi richiesti ed i tassi soglia di usura.

Sebbene tale norma appaia a prima vista destinata a semplificare la verifica del reato di usura dettando criteri oggettivi per la sua verifica, la scelta del legislatore di affidare al Ministero del Tesoro ed alla Banca d'Italia la classificazione delle operazioni e la determinazione delle modalità di rilevazione dei tassi medi ha creato notevoli difficoltà.

In tale contesto normativo hanno infatti assunto una notevole importanza proprio le istruzioni dettate dalla Banca di Italia per la rilevazione dei tassi medi ed il diverso trattamento della c.m.s. (commissione di massimo scoperto) e delle spese nei relativi conteggi.

Per quanto concerne infatti il conteggio del T.E.G. (Tasso effettivo globale) le Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia per le aperture di credito in conto corrente, prevedono la seguente formula:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri}^4}{\text{Accordato}}$$

Inoltre le istruzioni prevedevano, fino al 2009, che la c.m.s. non rientrasse tra gli oneri da considerare nella presente formula.

La giurisprudenza chiamata invece a pronunciarsi sul tema ha sempre sostenuto che la c.m.s. rappresentasse una remunerazione per le somme prestate e come tale rientrasse a pieno titolo tra gli oneri da

⁴ Dal 2010 le nuove istruzioni dettate dalla Banca d'Italia prevedono la rilevazione degli oneri su base annua.

ricomprendere nella verifica del superamento della soglia di usura⁵.

Sorge pertanto il problema, ove al CTU venga chiesto di verificare l'eventuale superamento della soglia di usura, di quali oneri considerare nella verifica.

Ove il Giudice richieda, secondo l'orientamento prevalente, di effettuare la verifica includendo nei conteggi anche la c.m.s. al C.T.U. sorge il problema di effettuare un confronto fra tassi disomogenei poiché determinati con formule profondamente diverse, ed in particolare con un tasso soglia che non comprende determinati oneri, inseriti invece nelle verifiche effettuate dal CTU, e pertanto con facilità eccedenti la soglia.

Le soluzioni finora offerte dalla giurisprudenza risultano sostanzialmente due:

1. Raffronto della CMS applicata con la CMS soglia (Trib. Palmi, Appello R.C., Cass. 46669/2011)

$$\text{c.m.s. soglia} = \text{c.m.s. media} + 50\% \text{ }^6$$

$$\text{SE c.m.s. rilevata} > \text{c.m.s. soglia} = \text{USURA}$$

2. Tasso medio che incorpora la CMS media per la determinazione del tasso soglia (Ordinanza del 21/2/2012 Trib. di Padova Sezione distaccata di Cittadella nella causa civile n. 80315/2010)

$$\text{tasso soglia rettificato} = (\text{tasso medio} + \text{c.m.s. media}) + 50\%$$

$$\text{SE tasso rilevato con c.m.s.} > \text{tasso soglia rettificato} = \text{USURA}$$

Solo a seguito dell'emanazione della L. 2/2009 e delle successive istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, la c.m.s. ovvero le commissioni per la messa a disposizione dei fondi comunque denominate, sono entrate a far parte della formula della Banca d'Italia per la determinazione del T.E.G.M. facendo venir meno tale problematica.

Va inoltre precisato che la legge 108/96 ha previsto come reato sia la

⁵ Cassazione Penale 12028/2010, 28743/2010 e 46669/2011.

⁶ A seguito dell'Entrata in vigore del D.L. 70/2011 il tasso soglia di usura risulta determinato dai Tassi medi rilevati aumentati del 25% ed ulteriormente incrementati di 4 punti percentuali.

“promessa” sia il “pagamento” di interessi usurari, ne consegue che la verifica del C.T.U. dovrà avvenire sotto un duplice aspetto.

Il primo che vada ad analizzare le clausole contrattuali, gli oneri, le spese e gli interessi, connessi all'erogazione dell'apertura di credito in conto corrente, al fine di verificare se le predette clausole contengano “promesse” di interessi eccedenti la soglia di usura.

Il secondo che vada invece ad analizzare quanto effettivamente addebitato dall'Istituto di credito a seguito dell'utilizzo del credito concesso.

Le conseguenze connesse all'eventuale superamento della soglia di usura sono anch'esse oggetto di un acceso dibattito.

Premesso infatti che la legge 108/96 ha riformato l'art. 1815 del c.c. prevedendo *“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”* ci si chiede se tale norma abbia validità esclusiva nei contratti di mutuo o possa essere applicata ai rapporti di conto corrente.

Premessa la non debenza degli interessi eccedenti la soglia di usura, in quanto proventi da fatto illecito, sarà il giudice a stabilire se, nel caso si verifichi tale superamento, nulla sia dovuto a titolo di interessi ovvero se questi debbano essere ricondotti alla soglia di usura.

4. Alcuni esempi e suggerimenti operativi

Nella prassi operativa, il CTU, nonostante le schematizzazioni sopra riportate, si trova ad operare in contesti sempre differenziati, vuoi per il tenore del quesito posto dal giudice, vuoi per la presenza o meno dei CTP delle parti e delle possibili osservazioni e richieste di questi ultimi.

La premessa fondamentale ed i limiti operativi del CTU devono essere inquadrati nel tenore letterale del quesito. Il CTU dovrà astenersi dall'analisi della validità di norme contrattuali e nel caso tale valutazione venga richiesta dal giudicante appare opportuno chiedere con apposita istanza al giudice di esprimersi in merito ovvero di effettuare un doppio conteggio.

ES. 1: Si ipotizzi che il quesito posto richieda al C.T.U. di: *“riconteggiare gli interessi utilizzando i tassi convenzionali, ove validamente pattuiti, in caso contrario si utilizzi il tasso legale fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 154/92 e successivamente i tassi sostitutivi...”* In tale ipotesi appare opportuno che il CTU, effettuate le opportune valutazioni e illustrate al giudice le relative motivazioni, presenti un’apposita istanza affinché il giudicante provveda, in presenza delle parti, a stabilire se la documentazione in atti contenga o meno una valida pattuizione dei tassi. In alternativa il CTU dovrebbe effettuare un doppio conteggio dando al giudice la possibilità di scegliere in base alla valutazione della norma contrattuale che riterrà di dare.

Il limite del quesito posto opera anche in merito agli elementi sottoposti alla valutazione del C.T.U. il quale, anche ove ravvisi elementi di illegittimità non evidenziati nel quesito, non potrà autonomamente indicarli nel proprio elaborato.

ES. 2: Si ipotizzi che il quesito posto richieda al CTU di: *“rideterminare il saldo di c/c escludendo gli interessi addebitati dall’Istituto di credito in virtù di tassi e condizioni non validamente pattuiti...”*, anche nell’ipotesi in cui il CTU ravvisi addebiti di c.m.s., spese o altri oneri non risultanti da una valida pattuizione scritta, in assenza di una tale previsione nel

quesito posto dal giudice dovrà astenersi, anche nel caso in cui sia il CTP di una parte a richiedere tali conteggi, potendosi solo, in tale ultima ipotesi, presentare al Giudice un apposita istanza in merito.

Qualora il quesito posto non chiarisca approfonditamente alcuni aspetti delle modalità di riconteggio, il CTU, dovrà opportunamente motivare la scelta effettuata.

ES. 3: Si ipotizzi che il quesito posto richieda al CTU di: *“rideterminare il saldo di c/c escludendo fino al 30/06/2000, data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R., la capitalizzazione trimestrale degli interessi e ...”*, in tale ipotesi, nel quesito, il Giudicante non ha espresso se i nuovi interessi determinati dal C.T.U. non debbano avere alcuna capitalizzazione, debbano essere capitalizzati al 30/06/2000, ovvero debbano essere capitalizzati con una diversa cadenza (ad esempio annuale). Il CTU dovrà in questo caso giustificare la propria scelta metodologica con gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, richiamando, ed allegando, precedenti e quanto utile a comprovare la bontà della tesi sostenuta.

Per quanto concerne le modalità operative, appare opportuno, ed utile ai fini dell’espletamento dell’incarico, inserire in apposito foglio di calcolo, gli estratti conto così come rinvenuti in atti inserendo nelle prime due colonne la data contabile e la data valuta, nella terza colonna l’importo della movimentazione in entrata ed in uscita, e nella quarta una breve descrizione (utile per identificare l’addebito e l’accredito delle competenze e degli oneri che andranno riconteggiati). Si provvederà poi a determinare tramite formula il saldo del conto.

Tale prima tabella offrirà un valido confronto tra gli inserimenti effettuati dal CTU e gli estratti conto in atti e consentirà di verificare eventuali errori materiali di inserimento.

Prima tabella				
Data	Valuta	Descrizione	Importo	Saldo
31/12/1995	31/12/1995	SALDO INIZIALE	-111.987.386	-111.987.386
08/01/1996	31/12/1995	interessi su cc	-5.383.239	-117.370.625
08/01/1996	31/12/1995	commissioni max scop.	-339.905	-117.710.530
08/01/1996	31/12/1995	spese	-55.000	-117.765.530

...
29/03/1996	29/03/1996	Bonifico	-9.326.027	-127.091.557
31/03/1996	31/03/1996	Spese conto	-50.000	-127.141.557
31/03/1996	31/03/1996	Pagamento Pos	-28.250	-127.169.807
04/04/1996	14/04/1996	Versamento assegni	10.000.000	-117.169.807
04/04/1996	31/03/1996	Spese conto	-50.000	-117.219.807
04/04/1996	31/03/1996	interessi su cc	-6.084.024	-123.303.831

...
27/06/1996	27/06/1996	Bonifico	-10.000.000	-23.641.855
28/06/1996	28/06/1996	Vs assegno	-900.000	-24.541.855

Sulla base del quesito posto, il CTU provvederà poi ad azzerare tutte quelle voci che dovranno essere riconteggiate (nell'esempio qui di seguito riportato era stato richiesto il solo riconteggio degli interessi e non anche della c.m.s.) ottenendo così il saldo depurato da prendere a base dei successivi conteggi:

Data	Valuta	Descrizione	Importo	Saldo
31/12/1995	31/12/1995	SALDO INIZIALE	-111.987.386	-111.987.386
08/01/1996	31/12/1995	interessi su cc		-111.987.386
08/01/1996	31/12/1995	commissioni max scop.	-339.905	-112.327.291
08/01/1996	31/12/1995	spese	-55.000	-112.382.291

...
29/03/1996	29/03/1996	Bonifico	-9.326.027	-121.708.318
31/03/1996	31/03/1996	Spese conto	-50.000	-121.758.318
31/03/1996	31/03/1996	Pagamento Pos	-28.250	-121.786.568
04/04/1996	14/04/1996	Versamento assegni	10.000.000	-111.786.568
04/04/1996	31/03/1996	Spese conto	-50.000	-111.836.568
04/04/1996	31/03/1996	interessi su cc		-111.836.568

...
27/06/1996	27/06/1996	Bonifico	-10.000.000	-12.174.592
28/06/1996	28/06/1996	Vs assegno	-900.000	-13.074.592

Appare subito evidente che il saldo del conto risulta incrementato di un importo pari agli interessi che si è provveduto ad annullare.

Si provvederà in seguito a riordinare i movimenti in base alla data valuta

(o al diverso criterio stabilito dal Giudice) ed effettuare i conteggi sulla base dei tassi convenzionali o sostitutivi come esemplificato nella tabella seguente:

Data	Valuta	Giorni	Saldo	Tasso cred.	Tasso deb.	Interessi cred.	Interessi deb.
31/12/1995	31/12/1995	-	-111.987.386	3,00%	12,10%	0	0
08/01/1996	31/12/1995	-	-111.987.386	3,00%	12,10%	0	0

... ..

31/12/1995	31/12/1995	89	-112.382.291	3,00%	12,10%	0	-3.315.739
29/03/1996	29/03/1996	2	-121.708.318	3,00%	12,10%	0	-80.694

... ..

18/06/1996	18/06/1996	2	47.825.408	2,75%	11,00%	7.207	0
20/06/1996	20/06/1996	7	-2.174.592	2,75%	11,00%	0	-4.587
27/06/1996	27/06/1996	1	-12.174.592	2,75%	11,00%	0	-3.669
28/06/1996	28/06/1996		-13.074.592	2,75%	11,00%		

Nel caso in cui il quesito richieda la verifica della prescrizione delle eventuali rimesse solutorie, il CTU dovrà, confrontare i saldi ricalcolati (così come chiarito dalla Cassazione 3903/2011) con i limiti di fido concessi e individuare quali solutorie, le rimesse intervenute in presenza di un saldo negativo eccedente il fido concesso nei limiti necessari a riportare il saldo entro il fido.

Data	Descrizione	Importo	Saldo	Fido	Rimessa solutoria
31/12/1995	SALDO INIZIALE	-111.987.386	-111.987.386	120.000.000	
08/01/1996	interessi su cc		-111.987.386	120.000.000	

... ..

31/03/1996	Pagamento Pos	-28.250	-121.786.568	120.000.000	
04/04/1996	Versamento assegni	10.000.000	-111.786.568	120.000.000	1.786.568

... ..

05/04/1996	Pagamento Pos	-28.250	-112.373.592	100.000.000	12.373.592
11/06/1996	Versamento	250.000.000	137.626.408	100.000.000	
17/06/1996	giroconto a cc 28....	-200.000.000	-62.373.592	100.000.000	
17/06/1996	Versamento	120.000.000	57.626.408	100.000.000	

5. Conclusioni

Gli ultimi 20 anni appaiono caratterizzati da un continuo e crescente contenzioso tra i correntisti e gli istituti di credito.

La rapida diffusione e accessibilità di strumenti di calcolo veloci e affidabili, unitamente alla rapida diffusione delle informazioni, anche giuridiche, ha portato all'instaurazione di numerosi giudizi nei confronti degli istituti di credito.

Il considerevole numero di interventi normativi e giurisdizionali, lungi dal risolvere i problemi che in passato hanno caratterizzato i contratti bancari, appaiono aver dato un nuovo inquadramento e una nuova giustificazione giuridica ma solo per il futuro.

Sono ancora numerosi i rapporti di conto corrente accesi in pendenza delle vecchie normative, i cui effetti passati, nonostante gli adeguamenti contrattuali solitamente applicati dalle Banche, continueranno a generare richieste di verifica e di riconteggio negli anni a venire.

La prassi e la tecnica contabile risultano inoltre in continua evoluzione in virtù delle nuove domande e delle nuove interpretazioni, sempre possibili, come ci insegna il famoso *revirement* della Cassazione del 1999.

A noi utenti non rimane altra soluzione che continuare ad aggiornarci al fine di poter offrire il nostro ausilio ai Giudici ed al sistema in generale.

Fonti normative e regolamentari

1. Codice Civile del 1942;
2. Norme Uniformi Bancarie A.B.I. 1952;
3. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Legge n. 154/1992;
4. Testo Unico Bancario- Decreto Legislativo n. 385/1993;
5. Decreto salva banche – Decreto Legislativo n. 342/1999;
6. Delibera C.I.C.R. del 09/02/2000;
7. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura – Versioni del 09/1996, 07/1997, 04/1998, 10/1998, 08/1999, 07/2001, 12/2002, 03/2006, 08/2009.
8. Codice Penale 1930 (*c.d. Codice Rocco*);
9. Disposizioni in materia di usura – Legge n. 108/1996;
10. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – Legge 2/2009;
11. Prime disposizioni urgenti per l'economia – Decreto Legge n. 70/2011 (*c.d. Decreto Sviluppo*).

Fonti giurisprudenziali

1. Cassazione 12675/1998;
2. Cassazione 2374/1999;
3. Cassazione 3096/1999;
4. Corte Costituzionale 425/2000;
5. Cassazione 21095/2004;
6. Cassazione SS.UU. 24418/2010;
7. Cassazione 23974/2010;
8. Cassazione 3903/2011;
9. Ordinanza del tribunale di Padova 21/02/2012;
10. Cassazione Penale 12028/2010;
11. Cassazione Penale 28743/2010;
12. Cassazione Penale 46669/2011.

